

D. Cosa si intende per “possesso della certificazione biologica ufficialmente valida” di cui alla FAQ n. 12 del blocco al 31 luglio 2025 e “certificazione biologica prevista dal Reg. n. 848/2018” di cui alla domanda 10 del blocco FAQ al 15 settembre 2025?

R. Si intende la certificazione di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, ottenuto dopo la visita dell'organismo di certificazione e l'ammissione dell'operatore nel sistema di controllo del biologico.

D. La deroga prevista per gli allevamenti biologici nell'ambito dell'Eco-schema 1 livello 2 si intende solo per quelli già certificati o anche per quelli in conversione?

R. La deroga prevista per gli allevamenti biologici nell'ambito dell'Eco-schema 1 livello 2 si intende valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l'allevamento risulti certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 848 del 2018. Si richiama la FAQ n. 28 del documento Domande e Risposte Eco-Schema 1.

D. Quando deve essere posseduta la certificazione di cui all'art. 35 del Reg. 848/2018?

R. Al momento della presentazione della domanda di aiuto PAC.